



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto di Istruzione Superiore "Cristoforo Marzoli"
Via Levadello - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – C.F. 91011920179
Tel: 030 7400391 - C.M. BSIS01800P
e-mail: bsis01800p@istruzione.it - pec: bsis01800p@pec.istruzione.it
www.istitutomarzoli.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

*Redatto in attuazione all'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998
come integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007
(delibera del Consiglio di Istituto n.26 del 22 novembre 2022)*

Il presente regolamento è adottato in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 come integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico.

A tal fine è sempre garantito il diritto d'accesso, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/90 e relativo regolamento di attuazione.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

I provvedimenti disciplinari rivestono finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari corrisposte non debbono rivestire carattere afflittivo ma ispirarsi al principio del ravvedimento.

CAPO II – SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) La violazione di tutti i doveri individuati all'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti¹, dà luogo, secondo la gravità della mancanza - previo procedimento disciplinare - all'applicazione delle seguenti sanzioni:

¹Art. 3 D.P.R. n. 249/98 integrato e modificato dal D.P.R. n. 235/07

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

- a) Occasionali mancanze ai doveri scolastici possono essere sanzionate dal professore mediante richiamo verbale, con facoltà d'annotazione nel Registro di classe.
 - b) Per ripetuto disturbo dell'andamento delle lezioni, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate ed immotivate, previa annotazione sul Registro di classe, si infligge la sanzione dell'ammonizione. Tale sanzione è applicata anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto e dalla Carta dei servizi, nonché nelle ipotesi di scorretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici, ed ogni altra violazione di quanto previsto dal vigente regolamento sull'utilizzo delle aule, laboratori, palestre e biblioteca.
 - c) Per gravi o ripetuti fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infligge la sanzione del temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di giorni cinque. Si considerano, altresì, turbative del regolare andamento della scuola anche le offese al decoro, alle religioni ed alle istituzioni, l'uso e la detenzione di sostanze stupefacenti e comportamenti lesivi della dignità altrui (vedi L. 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo").
 - d) Per fatti costituenti grave offesa verbale o materiale portata nei riguardi del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale scolastico e degli Studenti, nonché per gravi danni arrecati al patrimonio scolastico, cagionati da dolo, s'infligge la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un massimo di giorni quindici.
 - e) Nei casi di recidiva di atteggiamenti di cui al precedente punto d) o nel caso di fatti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare allarme sociale, la sanzione è costituita dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, fino al termine delle lezioni e, nei casi ancora più gravi, con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- 2) Per le sanzioni di cui ai precedenti punti c), d), e) si applica il comma 8 dell'art. 4 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.²²
 - 3) Per le sanzioni di cui ai precedenti punti c) e d), qualora concorrano circostanze attenuanti, avuto riguardo al precedente comportamento dello studente, può essere applicata la sanzione di grado inferiore a quella rispettivamente stabilita; in caso invece di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o rivestano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente superiore.
 - 4) Nell'accertamento delle responsabilità si dovrà distinguere tra situazioni occasionali o mancanze determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino, viceversa, un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui, in particolare della comunità scolastica e delle sue componenti, atteggiamento che si esprima in manifestazioni di sopruso o di violenza esercitata nei confronti dell'istituzione educativa e degli insegnanti, o nei confronti dei compagni.
 - 5) La sanzione dell'ammonizione è inflitta dal Dirigente Scolastico. Qualora l'iniziativa per il provvedimento disciplinare provenga dal professore, questi ne darà, entro due giorni dal fatto costituente infrazione, comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale provvederà alla contestazione dell'addebito allo studente.

²²Art. 4 D.P.R. n. 249/98 integrato e modificato dal D.P.R. n. 235/07

Disciplina
... (omissis)

8. Nei periodi allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- 6) La sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica - di cui ai precedenti punti c) e d) del comma 1- rientra nelle competenze del Consiglio di Classe; quella di cui al punto e) è adottata su proposta del Consiglio di classe, dal Consiglio d'Istituto.
- 7) Qualora lo studente commetta, con un medesimo fatto, più mancanze disciplinari, potrà essere comminata, tenuto conto di tutte le circostanze, la sanzione di grado immediatamente successivo; ove invece le mancanze appartengano a gradi diversi, può essere irrogata la sanzione prevista per la mancanza più grave.
- 8) Gli organi collegiali competenti possono sostituire integralmente o parzialmente la sanzione disciplinare irrogata con attività, in relazione alla mancanza, a favore della collettività scolastica.

CAPO III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1) Il procedimento disciplinare è retto dalle seguenti disposizioni e s'ispira ai principi dell'accertamento dei fatti e della garanzia del diritto di difesa.
- 2) Salvo il caso del richiamo verbale, il procedimento ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito allo studente da parte del Dirigente Scolastico da effettuarsi entro cinque giorni da quando questi è venuto a conoscenza del fatto.
- 3) La comunicazione dei fatti da contestare allo studente avverrà mediante consegna al medesimo di copia del provvedimento, se maggiorenne, con firma di avvenuta consegna sull'originale trattenuto dal Dirigente Scolastico il quale, oltre alla consegna personale allo studente, di norma, provvederà a inviarne notifica, tramite posta elettronica, ai genitori dell'allievo.
- 4) L'atto di contestazione dell'addebito dovrà contenere la convocazione dello studente affinché sia sentito a sua difesa e l'informazione della facoltà di produrre, non oltre il giorno di convocazione per l'udienza, giustificazioni scritte nonché eventuali prove e testimonianze allo stesso favorevoli.
- 5) Successivamente alla contestazione, il Dirigente Scolastico, se riterrà che la mancanza comporti una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione, dovrà sottoporre la questione al Consiglio di classe. L'organo collegiale potrà, in ogni caso, autoconvocarsi (qualora la richiesta sia avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti), anche in dissenso con il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che il fatto comporti sanzione disciplinare superiore all'ammonizione scritta.
- 6) Qualora, salvo il caso di giustificato motivo, lo studente non si presenti a rendere le proprie giustificazioni e manchino altresì difese scritte, l'organo competente adotterà i provvedimenti conseguenti.
- 7) L'organo competente per il procedimento disciplinare, sentito lo studente e sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni adottate, decide la sanzione da applicare tra quelle indicate ai punti b) – c) – d)- e) del capo II del presente Regolamento. Quando il medesimo organo ritiene che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento.
- 8) La decisione dell'organo competente deve essere sufficientemente motivata e deve indicare il percorso logico-giuridico seguito dall'organo giudicante ai fini della decisione. Il provvedimento deve altresì informare lo studente della facoltà di produrre impugnazione avverso la decisione mediante ricorso. A tale fine nella decisione saranno indicati l'organo competente per l'impugnazione ed i termini entro i quali il ricorso deve essere presentato.
- 9) La decisione deve essere comunicata allo studente ed ai genitori nei modi di cui al precedente punto 3.

CAPO IV – IMPUGNAZIONE

- 1) Contro le sanzioni disciplinari lo studente o chiunque vi abbia interesse può, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, inoltrare ricorso all'organo di garanzia istituito dal presente regolamento.
- 2) Lo studente o chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso all'organo di garanzia quando ritiene che si siano verificate delle violazioni relative alla procedura disciplinare prevista dal presente regolamento oppure quando ritiene ingiusta la decisione disciplinare adottata nei propri confronti.
- 3) Il ricorso deve essere presentato per iscritto e deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione; unitamente al ricorso possono essere presentate prove o testimonianze favorevoli affinché siano verificate dall'organo di garanzia; in ogni caso il ricorrente può chiedere di essere sentito.
- 4) L'atto di ricorso, in duplice copia e sottoscritto dal ricorrente, deve essere depositato in busta chiusa alla segreteria della scuola, la quale rilascerà ricevuta di avvenuto deposito. Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell'Istituto.
- 5) L'organo di garanzia non oltre cinque giorni dal deposito del ricorso dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. Può altresì, se richiesto o necessario, ascoltare anche le ragioni di chi ha promosso il procedimento disciplinare.
- 6) L'organo di garanzia, qualora accerti l'illegittimità del procedimento, invita il soggetto sanzionatore al riesame del procedimento e degli atti conseguenti.
- 7) La decisione deve essere depositata in triplice copia nel termine massimo di dieci giorni dalla presentazione del ricorso. Il Dirigente Scolastico comunicherà allo studente e ai genitori l'esito del ricorso mediante consegna o notifica di copia della decisione.

CAPO V – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia è composto da:

- Il Dirigente scolastico, componente di diritto, che lo presiede;
- Due rappresentanti dei docenti (uno per sezione) indicati dal Consiglio d'Istituto;
- Un rappresentante dei genitori eletto dal Comitato Genitori;
- Un rappresentante degli studenti eletto dal Comitato studentesco

L'Organo di garanzia si rinnova ogni anno scolastico per la sola componente studentesca e per eventuali procedure di subentro dei componenti.

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'organismo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organismo lo studente sanzionato o un suo genitore) potranno essere nominati membri supplenti.